

Codice A1814B

D.D. 4 luglio 2022, n. 2016

Autorizzazione idraulica n° 1822 per lavori di manutenzione idraulica del torrente Tinella in Comune di Castagnole delle Lanze (AT). Richiedente: Comune di Castagnole delle Lanze(AT).



ATTO DD 2016/A1814B/2022

DEL 04/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1822 per lavori di manutenzione idraulica del torrente Tinella in Comune di Castagnole delle Lanze (AT).
Richiedente: Comune di Castagnole delle Lanze(AT).

Con nota prot. n° 3284 del 21/06/2022, registrata al protocollo regionale con n° 26207/A1814B in pari data ed integrata da successiva nota prot. n° 3656 del 29/06/2022 (ns. prot. 27504 in pari data), l'Arch. Grondona Olga in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castagnole delle Lanze (AT) con sede in via Ruscone, 9 – CAP 14054 - P. IVA A 00073950057, a seguito del finanziamento di €. 20.000,00 assegnato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n° 3875/A1805B del 22/12/2021 (*approvazione del “programma degli interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale ai sensi della L.R. n° 54/1975- annualità 2022-2023”*), ha presentato richiesta di rilascio autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n° 523/1904, per eseguire i lavori di manutenzione idraulica del torrente Tinella.

All’istanza sono allegati gli elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo a firma del tecnico incaricato Ing. Gianluca Mondino con studio tecnico in Costigliole d’Asti- via Stazione, n°8 – ed in particolare da relazione generale, quadro economico, computo metrico estimativo, documentazione fotografica che attesta lo stato dei luoghi nonchè tavole di inquadramento cartografico e planimetria con sezioni trasversali del corso d’acqua, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di cui trattasi.

Il progetto, come meglio specificato negli elaborati allegati all’istanza, prevede interventi di decespugliamento e taglio selettivo della vegetazione nel tratto del torrente Tinella posto in corrispondenza del ponte della S.P. 39 (indicativamente ml. 340,00 in sponda destra e ml. 340,00 in sponda sinistra) oltre a rimozione degli accumuli terrosi e detritici depositatosi in alveo e successiva riprofilatura spondale nonchè taglio selettivo della vegetazione nel tratto di confluenza del rio Tamburino nel torrente Tinella (indicativamente per una lunghezza complessiva di ml. 70,00).

Il Comune di Castagnole delle Lanze (AT) ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione idraulica del torrente Tinella con Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 in data 21/06/2022 per l’importo complessivo di €. 20.000,00 così come finanziato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 54/75 – annualità 2022.

In data 20/06/2022 e’ stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico

Regionale AL-AT, al fine di accertare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e sulla base delle documentazione progettuale presentata, l'intervento proposto è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tinella ed è inquadrabile tra le attività di manutenzione dell'alveo e delle sponde, finalizzati al mantenimento e miglioramento della capacità di deflusso del corso d'acqua.

Cio' considerato, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione demaniale, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento di autorizzazione idraulica che viene rilasciato ai sensi del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intono alle opere idrauliche delle diverse categorie" in quanto il torrente Tinella è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 04/11/1938) al n° 29.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il D. Lgs. n° 112/1998;
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008;
- vista la L. R. n° 44/2000;
- vista la L. R. n°12 del 18/05/2004 ;
- visto il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la circolare del P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- vista la D.D. n° 3484 del 24/11/2021- Allegato A ;
- vista la D.D. n° 3875 del 22/12/2021.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523/1904, il Comune di Castagnole delle Lanze (AT), ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica del torrente Tinella, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n° 4 del 10/02/2009 e s.m.i.) e dal relativo regolamento di attuazione (regolamento n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e in particolare:
 - all'interno dell'alveo attivo, ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario (indicativamente 2/3 inferiori delle sponde) ricorrendo gli estremi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., il taglio della vegetazione

dovrà essere del tipo cosiddetto “a raso” senza rilascio di matricine ma con mantenimento dei soli soggetti flessibili (diam. 5/6 cm);

- nella restante porzione di alveo ovvero nel tratto compreso tra il livello di piena ordinaria e il ciglio alto di sponda, il taglio della vegetazione dovrà essere di tipo selettivo con le modalità di cui all’art. 37 comma 2 del Regolamento Forestale Regionale e quindi limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti, deperenti ed esposte a rischio caduta e fluitazione in alveo con conseguenti possibili danni ai manufatti d’attraversamento e alle aree circostanti. Occorrerà pertanto mantenere i soggetti più stabili e resistenti alle sollecitazioni della corrente. In questa porzione di alveo è vietata ogni forma di taglio “a raso”;
- sia all’interno dell’alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d’acqua;
- le operazioni di taglio dovranno essere effettuate in prossimità del colletto senza danneggiare la ceppaia e secondo le buone norme e tecniche selvicolturali;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante e il novellame non interessati dall’intervento;
- il materiale proveniente dal decespugliamento e taglio della vegetazione e quello derivante dagli scarti di lavorazione (ramaglie, foglieame, etc.) non potrà essere abbandonato in alveo, sulle sponde o nelle aree di possibile esondazione del corso d’acqua ma dovrà essere immediatamente allontanato dall’alveo e aree esondabili;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie che sostengono le sponde (art. 96 lettera c del R.D. 523/1904), di formare accessi definitivi all’alveo, di attuare scavi e/o riporti intesi a modificare l’altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in aree esondabili materiali di qualsiasi natura;
- il materiale proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione degli ostacoli e dei detriti nonché quello derivante dalla demolizione di murature e/o rifiuti ritrovati in loco dovrà essere allontanato dall’alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltito nel rispetto della vigente normativa mentre quello ritenuto idoneo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o in sponda, ove necessario, in prossimità delle aree di intervento senza creare restringimenti della sezione utile e/o modificare l’altimetria delle sponde e lo stato dei luoghi ;
- il profilo dell’alveo oggetto di risagomatura, dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall’intervento, prevedendo azzeramenti a monte e valle delle quote di fondo alveo e dei profili spondali, evitando pertanto discontinuità delle sezioni di deflusso;
- ad ultimazione lavori si dovranno ripristinare le pertinenze demaniali interessate dai lavori e adottare tutti gli accorgimenti necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d’acqua;
- il personale dell’Ufficio Tecnico designato, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle vigenti leggi in materia;
- il Comune di Castagnole delle Lanze (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s. m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di

ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;

- il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **anni 1**(uno), tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. i. e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 26552/A1814B del 23/06/2022;
- il Comune di Castagnole delle Lanze (AT) dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti- Ufficio di Asti e al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Asti, la data di inizio (con anticipo di almeno 7 giorni) e di fine dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale Alessandria ed Asti–Ufficio di Asti una dichiarazione a firma del Direttore Lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e alle vigenti leggi in materia.

Ritenuto che il taglio della vegetazione, se eseguito nel rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni sopra riportate, rientri tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento dell'efficienza idraulica del torrente Tinella e rio Tamburino/Bera (*art. 37 bis del regolamento regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012*), ai sensi della lettera n) della tabella canoni di cui alla D.D. n° 3484 del 24/11/2021- Allegato A (ex L.R. n° 17 dicembre 2018 n° 19), il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori:

Giuseppe RICCA

Giuliana CAPITOLO

Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli